

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

R.G.1655/2013

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione, premesso che:

1. con ricorso depositato il 20.3.2013 la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., di dichiarare la responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri *“per la mancata e/o non corretta e/o non integrale esecuzione”* della direttiva 2004/80/Ce; nonché di *“dichiarare tenuta e condannata”* la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (moralì, biologici, esistenziali) causati dai reati violenti ed intenzionali commessi a suo danno, nella misura da accertare e comunque non inferiore ad € 200.000,00.

1.1. Ha esposto di essere cittadina italiana, nata e residente in Italia, e di essere stata vittima nei pressi di Pordenone, la notte tra il 13 ed il 14 febbraio 2005, dei delitti di rapina e violenza sessuale perpetrati in suo danno da cittadino straniero extracomunitario. Il reo era condannato il primo grado a pena detentiva, ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile, liquidati in € 200.000,00 dal G.I.P. di Pordenone. La pena detentiva era ridotta in appello.

1.2. Sia a causa dello stato di detenzione, che per l'inesistenza di proprietà mobili o immobili, la ricorrente non otteneva alcun risarcimento dall'autore dell'azione criminale violenta. Nel 2011 l'imputato, rimesso in libertà, veniva cancellato dall'anagrafe dei residenti in Italia e diveniva irreperibile.

1.3. La ricorrente ha lamentato il mancato recepimento, da parte della Repubblica Italiana, della Direttiva 2004/80 Ce, non avendo lo Stato provveduto a creare un fondo di solidarietà come previsto dal testo normativo. Ha invocato a proprio sostegno (riportandone per esteso il provvedimento) le ragioni espresse nella decisione della Corte d'Appello di Torino (sent. n. 106 del 30.11/23.1.2012, pluriedita), ed ha quantificato i danni subiti, sostenendo che, se lo Stato Italiano avesse costituito il fondo in parola, lei *“avrebbe da tempo più serenamente superato il trauma”*, ed avrebbe *“di certo affrontato con migliori prospettive il proprio futuro”*.

2. A mezzo del patrocinio erariale si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo che non sarebbero ravvisabili le condizioni giuridiche richieste dalla giurisprudenza interna e comunitaria per l'affermata violazione del diritto dell'Unione. Ciò in particolare in quanto il testo normativo sarebbe finalizzato a regolare solo situazioni transfrontaliere, e riguarderebbe solo reati

violenti commessi in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede, e non invece “*situazioni meramente interne*”.

2.1. Ha poi sostenuto che lo Stato Italiano si sarebbe comunque già dotato di un sistema di indennizzo per diverse tipologie di reati violenti, tanto che la Commissione europea non avrebbe contestato alla Repubblica Italiana la violazione del disposto dell’art. 12, par. 2, della direttiva.

2.2. Ha invocato a sostegno delle proprie posizioni la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, dei giudici italiani di merito, e pareri di dottrina. In subordine ha contestato anche nel *quantum debeatur* le pretese della ricorrente.

3. Assegnati termini per reciproche deduzioni, sulle conclusioni di cui in atti il giudice si è riservato la decisione all’udienza del 2.12.2013.

4. Ciò premesso, osserva il Tribunale di Trieste che l’art. 12 della direttiva recita:

1. *Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.*

2. *Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.*

4.1. Per quanto questo impegno non sia stato rispettato, neanche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia nella procedura C-112/2007<sup>1</sup>, può dirsi ormai saldamente affermato in dottrina che la direttiva stessa regola espressamente solo situazioni transfrontaliere, “*sulla base di una specifica opzione del legislatore Ue che emerge con nettezza dall’esame dei lavori preparatori*”. Si tratta di un “*regime di cooperazione orientato a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle ipotesi cross-border*”.

4.2. L’ipotesi che viene oggi in esame “*appare eccentrica rispetto all’originario perimetro di gioco della direttiva stessa*”, atteso che la vittima risiede in Italia ed ha subito il reato violento in Italia, Paese del quale è altresì cittadina (per quanto possa contare ai fini di specie<sup>2</sup>). Ma in costanza di questi presupposti non è lecito elevare la disposizione dell’art. 12 della direttiva al rango di fonte di un obbligo generale, il cui inadempimento inneschi la responsabilità dello Stato.

4.3. Questa conclusione sembra in linea con quanto indicato dalla Corte di Giustizia (C-79/11, *Giovanardi*). La Corte, con riguardo al rinvio operato dal giudice per le indagini preliminari presso il

<sup>1</sup> Si trattava di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 TCE promosso dalla Commissione nei confronti dell’Italia.

<sup>2</sup> Il riferimento alla cittadinanza straniera della danneggiata nel caso deciso dal Tribunale di Torino, e dalla Corte d’Appello locale, ed alla sua residenza in Italia, erano già apparsi alla dottrina “*come il tentativo di inquadrare la vicenda nell’ambito delle c.d. situazioni transfrontaliere sicuramente regolate dalla direttiva 2004/80*”: inutilmente si metteva in guardia da una “*lettura diffusa*” della decisione, di cui invece sono testimonianza i recenti echi di cronaca ([http://www.repubblica.it/cronaca/2013/11/11/news/donna\\_incinta\\_uccisa\\_palazzo\\_chigi\\_condannato\\_al\\_risarcimento-70739476/](http://www.repubblica.it/cronaca/2013/11/11/news/donna_incinta_uccisa_palazzo_chigi_condannato_al_risarcimento-70739476/)).

Tribunale di Firenze, il quale la interrogava in merito alla compatibilità del decreto legislativo n. 231/2001 (relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) con la direttiva 2004/80 e con l'articolo 9 della decisione quadro, ha affermato al punto 37 *“l'irrelevanza della direttiva 2004/80. Difatti, come risulta segnatamente dal suo articolo 1<sup>3</sup>, essa è diretta a rendere più agevole per le vittime della criminalità intenzionale violenta l'accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, mentre è pacifico che, nel procedimento principale, le imputazioni riguardano reati commessi colposamente, e, per di più, in un contesto puramente nazionale”*.

5. In conclusione, il palese difetto dell'elemento della transnazionalità impedisce di affrontare le ulteriori questioni rappresentate dalla difesa della ricorrente. Non spetta infatti al giudice farsi carico dei problemi del funzionamento del sistema delle fonti e del coordinamento delle legislazioni dei vari Paesi<sup>4</sup>; né ha senso interrogarsi – atteso proprio il mancato recepimento della direttiva – sul presunto diverso trattamento riservato al cittadino UE non italiano ma residente in Italia, rispetto al cittadino italiano residente in Italia: infatti, in caso di vittime di reato violento subito in Italia, il risultato sarebbe purtroppo lo stesso, indipendentemente dalla cittadinanza della vittima (*status* che – come scritto in nota – è irrilevante).

6. La novità della vicenda, ed il corso - non condivisibile - della giurisprudenza di merito che può avere indotto all'azione la parte ricorrente, consigliano la compensazione delle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Trieste, 5 dicembre 2013.

Il giudice

Dott. Arturo Picciotto

---

<sup>3</sup> L'art. 1 della direttiva recita: *“Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro”*.

<sup>4</sup> Il riferimento è alla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 106 del 2012, laddove – per superare l'eccezione della difesa erariale in merito all'esclusiva transnazionalità del fenomeno normato, si scrive: *“Ma, come si ribadisce, perché la Direttiva abbia completa attuazione occorre che tutti gli Stati membri abbiano previsto nel loro ordinamento un sistema di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, di tutti i reati di tale genere, non solo di alcuni, come invece ha fatto l'Italia, non considerando - per quanto qui particolarmente interessa - il reato di violenza sessuale”*.